



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BELLUNO

Sezione lavoro

Il Giudice di Belluno, sezione per le controversie di lavoro,  
dott. ssa Anna Travìa

nella controversia iscritta al n. 122 / 22 del ruolo generale promossa da  
*Parte\_1* (C.F. *CodiceFiscale\_1* ) con il patrocinio  
dell'avv. *Avvocato\_1* e dell'avv. elettivamente domiciliato in  
*Indirizzo\_1* *CAP\_1* *Luogo\_1* presso il difensore avv.  
*Avvocato\_1*

contro

*Controparte\_1* (C.F.  
*P.IVA\_1* ) con il patrocinio dell'avv. *Avvocato\_2* e dell'avv.  
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. *Avvocato\_2*  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato in data *Data\_1*, il ricorrente chiedeva che venisse accertato e dichiarato che egli era in possesso sin dalla data della domanda del *Data\_2*, dei requisiti previsti dalla legge per usufruire della pensione per sordi e dell'indennità di comunicazione ex L. 381/1970; che, per l'effetto, *CP\_1* venisse condannato all'erogazione della prestazione, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data delle singole scadenze al saldo.; che, inoltre, venisse accertato e dichiarato che il ricorrente versava, quanto meno dalla data del *Data\_3* ovvero da diversa data, in condizioni di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/1992. Si costituiva in giudizio l'*CP\_1* chiedendo che, in via preliminare, il ricorso venisse dichiarato inammissibile per tardività del ricorso depositato oltre il termine di gg. 30 di cui all'art. 445 bis c.p.c. e per assenza dei presupposti sanitari; che venisse dichiarata inammissibile la domanda di accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione

sanitaria e di condanna di I.N.P.S. al pagamento della prestazione; nel merito, che il ricorso venisse respinto perché infondato.

Veniva espletata ctu medico legale; le parti in data Data\_4 depositavano nota congiunta di cui all'art. 127 ter c.p.c..

L'eccezione di tardività del ricorso risulta infondata, trattandosi di ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. a seguito di declaratoria di inammissibilità di ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., norma, quest'ultima, che prevede il termine perentorio di gg. 30 per proporre opposizione nella sola ipotesi di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio.

Dalla relazione del CTU risulta che *“Dalla documentazione sanitaria risalente ad oltre 50 anni fa emergono elementi importanti per portarci ad un giudizio 1) Trattasi di soggetto nato prematuro con sofferenza alla nascita e necessità di incubatrice con ricovero nel reparto ORL dell'ospedale di Lg\_2 il Data\_5 per otalgie e otorrea con indicazione ad intervento chirurgico all'età di 2 anni, 2) Dichiarazione di protesizzazione da parte dell' Parte\_2 di fornitura protesica dal 1976 , 3) Riconoscimento da Parte della Commissione Invalidi nel 1982 (a Et anni di età) dell'indennità di accompagnamento per Sordità bilaterale. 4) Riconoscimento da parte della Commissione Invalidi del 1993 (a Et anni di età) ai fini del Collocamento mirato di: ipoacusia neurosensoriale bilaterale con ritardo nell' apprendimento del linguaggio. 5) Nessun audiometrico è disponibile nell'età evolutiva. Dal 1991 riconosciuto Invalido civile 46% per grave ipoacusia bilaterale neurosensoriale con disturbi del linguaggio a cui corrisponde secondo le tabelle una perdita orecchio migliore 220-230 e orecchio peggiore 235-245 con una perdita media da 74 a 86 db nelle frequenze 500, 1000 e 2000. Tutti gli elementi sovraesposti sostengono una sordità pre linguale*

*sia per l'età di insorgenza, la gravità della perdita uditiva e la persistenza di disturbi del linguaggio comparsi in età evolutiva. Si ritiene pertanto che l'assistito sia meritevole di pensione per sordi e di indennità di comunicazione. Risulta invece congruo l'ultima valutazione espressa dalla Commissione Invalidi civile del Org\_1 Diagnosi: esiti di intervento di plastica della valvola mitrale. Riconosciuto Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% : 67%.*

*In merito al quesito sulla presenza di requisiti ai fini del riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità si ritiene che a fronte della disabilità sopradescritte l'assistito non risulti in una situazione di disagio e svantaggio sociale tale da rendere necessaria un'assistenza individuale e globale continuativa. Risulta anche se con difficoltà un buon percorso lavorativo, un buon contesto familiare e amicale. La disabilità uditiva in parte compensata da protesizzazione e la patologia cardiaca sotto controllo con terapia farmacologica. Non giungono osservazioni da parte attrice, parte convenuta condivide interamente le conclusioni “.*

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili in quanto , oltre che condivise da entrambi i CCTTPP, logicamente coerenti; va, pertanto, accertato e dichiarato che il ricorrente è in possesso sin dalla data della domanda del Data\_2 , dei requisiti sanitari previsti dalla legge per usufruire della pensione per sordi e dell'indennità di comunicazione ex L. 381/1970; la domanda di condanna al pagamento della pensione per sordi merita accoglimento con riferimento agli anni 2021 e 2022. risultando provata, attraverso la produzione della certificazione unica e del modello 730 rispettivamente relativi agli anni 2021 e 2022, la sussistenza del requisito reddituale.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Belluno in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattese,

1. accerta e dichiara che il ricorrente è in possesso sin dalla data della domanda del *Data\_2*, del requisito sanitario previsto dalla legge per usufruire della pensione per sordi e dell'indennità di comunicazione ex L. 381/1970;
2. condanna *CP\_1* al pagamento in favore del ricorrente della pensione per sordi con riferimento agli anni 2021 e 2022; rigetta nel resto il ricorso;
3. condanna l'*CP\_1* alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 1.400,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA,.

Belluno, *Data\_6*

Il Giudice